



Associazione "PAN" - Protezione Animali e Natura ODV - Catania

Associazione Animalista ed Ambientalista senza scopo di lucro
Via Pietra dell'Ova, 416 Tremestieri Etneo - CT
C.F.: 93153480871

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE PAN PROTEZIONE ANIMALI E NATURA

Il giorno 13/05/23, alle ore 18.00, presso LA REDE, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione PAN per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **modifiche statutarie riguardanti gli organi dell'associazione, la rappresentanza processuale.**
- 2) **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore".**
- 3) **Varie ed eventuali.**

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea è presieduta come da Statuto dal Presidente del Comitato Direttivo signora Lucilla Maria Clara Fiore e quale Segretario il/la sig./sig.ra TERESA NAWARA. Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura di tutte le modifiche statutarie comprese quelle necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità/con il voto favorevole di 4 soci (in questo caso indicare il numero degli eventuali soci contrari o astenuti)

Delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente come al punto 1 e al punto 2 dell'ordine del giorno.

Il nuovo testo dello statuto, così integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Lucilla Maria Clara Fiore

Il Segretario

TERESA NAWARA

REG.TO AL NR.

543

SERIE

3

IL 12 MAR, 2024

ALFIO COCCO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giurà)





Associazione "PAN" - Protezione Animali e Natura ODV - Catania

Associazione Animalista ed Ambientalista senza scopo di lucro

Via Pietra dell'Ova, 416 Tremestieri Etneo - CT

C.F.: 93153480871

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO ANIMALISTA ED AMBIENTALISTA "PAN - Protezione Animali e Natura" ODV.

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione animalista ed ambientalista denominata "PAN ~ Protezione Animali e Natura" con sede in Tremestieri Etneo (CT) Via Pietra dell'Ova, 416. L'emblema dell'Associazione è un tondo nel cui interno è riportata la denominazione – PAN – Protezione Animali e Natura sovrastata da tre simboli: natura, uomo, animale. L'Associazione ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro; è apartitica, aconfessionale, interetnica ed è fondata sul volontariato.

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "PAN ~ Protezione Animali e Natura ODV".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 SCOPO

L'Associazione ha scopo di solidarietà sociale nell'affermazione e la divulgazione dei principi animalisti ed ambientalisti, con particolare attenzione al fenomeno del randagismo in quanto problematica di pressante attualità. L'Associazione esplica la propria attività nell'ottica di una coesistenza non violenta che riconosce il diritto alla vita ed alla non sofferenza per tutti gli esseri viventi, si adopera per il conseguimento di una migliore qualità di vita e per il corretto rapporto uomo-animali-ambiente, rifiutando quindi ogni forma di sfruttamento e di prevaricazione; privilegia dunque: il vegetarianismo, l'uso di abbigliamento, cosmetici, oggetti ed altri accessori cruelty – free, le scelte e le iniziative in sintonia con i diritti degli animali e dell'ambiente. I principi animalisti si ispirano alla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale", proclamata il 15 Ottobre 1978 a Parigi presso l'UNESCO dalle Leghe internazionali dei Diritti degli Animali, e la loro etica è contro: la vivisezione praticata in qualunque campo, gli allevamenti intensivi, l'allevamento e/o la commercializzazione degli animali da pelliccia, la caccia, la zoomafia, la cattura e/o il commercio di specie protette, l'uso degli animali per le corride, i palii, le sagre e le feste cittadine nonché le comparse in spettacoli che comportino stress, violenze e/o morte; non disgiunte a tanto sono considerate inoltre le attività umane in genere che contrastino con l'equilibrio e la natura dell'habitat e lo sfruttamento indiscriminato delle risorse ambientali.

Persegue il prioritario fine di provvedere alla protezione degli animali ed alla connessa tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; di tutelare gli animali tutti dai pregiudizi derivati da

decisioni, accordi o pratiche concordate ovvero da qualsivoglia tipo di attività anche illecita posta in essere da soggetti pubblici o privati.

Per il medesimo scopo nonché al fine di tutelare il miglior utilizzo delle risorse pubbliche viene altresì perseguita ogni attività illecita finalizzata alla corruzione e comunque alla violazione delle norme e dei principi che devono informare il corretto andamento della pubblica amministrazione, anche per evitare che gli animali debbano subire danni generati dalle condotte corruttive.

L'associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, in qualsivoglia sede, nazionale e/o internazionale, civile, penale, amministrativa e tributaria, i diritti e gli interessi degli animali e della natura; tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati.

Art. 3 ATTIVITÀ

- a) L'attività dell'Associazione è teorica e pratica e comprende: incontri presso istituti scolastici, convegni, conferenze, manifestazioni e banchetti finalizzati alla divulgazione dei temi animalisti ed ambientalisti affrontati in campo sociale, scientifico, etico-filosofico, giuridico; eventuali denunce di omissioni od infrazioni verso gli animali e/o l'ambiente, diffuse anche a mezzo stampa od altro tipo di comunicazione; indi l'assistenza "sul campo", cioè la somministrazione di cibo e cure agli animali randagi e abbandonati, ai "cani di quartiere" ed alle colonie feline; la collaborazione - regolarmente riconosciuta - con le Istituzioni preposte per il controllo, il censimento e l'eventuale gestione degli animali in libertà; la realizzazione di convenzioni con Enti, Associazioni o privati per l'assistenza presso i rifugi; le iniziative in sostegno degli animali ospitati da persone bisognose od in difficoltà.
- b) Promuove azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, queste ultime mediante la presentazione di esposti, denunce e querele all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati in generale ivi compresi quelli ambientali, contro la P.A. ed i privati e che possano anche ledere i diritti, gli interessi ed il benessere degli animali tutti;
- c) Procede alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati ivi compresi a titolo esemplificativo quelli afferenti a condotte lesive che ledono interessi degli animali e dell'ambiente. L'Associazione in particolar modo intende tutelare, a titolo esemplificativo, anche mediante costituzione di parte civile ovvero interventi ad adiuvandum e ad opponendum in sede civile, amministrativa gli animali e l'ambiente da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche: la salute; l'ambiente; gli animali tutti; i beni paesaggistici; il buon andamento dei servizi pubblici; il buon andamento della Pubblica Amministrazione; l'incolumità pubblica; la fede pubblica;
- d) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate, fatta eccezione per quelle direttamente connesse.

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Tutelare e valorizzare l'ecosistema composto da ambiente ed esseri viventi, in ogni sua forma.
- Tutelare gli animali senza distinzione di specie con ogni mezzo a disposizione.
- Contrastare i reati e violazioni amministrative perpetrate ai danni degli animali, anche attraverso le attività delle guardie zoofile e ambientali regolamentate secondo le disposizioni previste dalla struttura nazionale da cui dipendono.
- Promuovere campagne per l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sul rapporto uomo-animali-ambiente e sulla legislazione vigente in materia.
- Valorizzare e formare i soci ed i volontari impegnati nell'attività dell'associazione.
- Organizzare eventi per raccolta fondi.

In sintesi, l'ODV intende svolgere azioni per il riconoscimento giuridico dei diritti naturali dell'animale e contro tutte le violenze di ogni tipo sugli umani e non; promuovere il cambiamento culturale nel rapporto con gli animali che porti a stili di vita ed a scelte politiche fondate sul rispetto e la solidarietà verso gli esseri viventi senza distinzione di specie.

1. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
3. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i.).
6. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
7. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
8. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 SOCI

- a) Sono Soci ordinari coloro che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, nell'impegno dell'accettazione delle norme ed i fini statuari, e della partecipazione alle attività previste. Il numero dei Soci è illimitato. I Soci ordinari si impegnano a pagare la quota annuale disposta dal Consiglio Direttivo per tutta la permanenza del vincolo associativo. Gli Associati si impegnano a perseguire gli obiettivi statuari e a non esercitare attività in contrasto con i principi ispiratori dell'Associazione. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Chiunque può associarsi inoltrandone richiesta: il Consiglio Direttivo decide di accettare la domanda o meno. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- Ogni tre anni i Soci eleggono, a maggioranza semplice, sette membri che costituiscono il Consiglio Direttivo. I Soci non hanno disparità di trattamento, hanno stessi diritti ed obblighi nell'ambito dello svolgimento dell'attività dell'Associazione; è prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività

del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

- b) Non può associarsi: chi espleta un'attività contraria ai fini dell'Associazione, chi è stato oggetto di sanzioni per maltrattamento o sfruttamento degli animali o dell'ambiente.
- c) La qualifica di Socio Onorario è conferita dal Consiglio Direttivo per particolari meriti a coloro che prestano la propria attività professionale o di volontariato essenziale per la vita e il regolare funzionamento dell'Associazione. Il Socio onorario non ha obbligo di versare la quota associativa.
- d) Le cariche non sono retribuite e l'attività è basata sul volontariato e non retribuita, tranne eventuali rimborsi per le spese sostenute relativamente all'attività svolta a seguito di convenzioni con le Istituzioni, con Enti pubblici o privati, con altre Associazioni o privati.
- e) La qualifica di Socio si perde per recesso, per mancato versamento della quota associativa annuale, per indegnità o attività contraria ai fini statuari.
- f) Il recesso deve essere comunicato in forma scritta.
- g) Il Socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative né del fondo versato inizialmente. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.
- h) L'esclusione del Socio indegno è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 ASSEMBLEE

- a) L'assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno, ovvero quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci; ciascun Socio riceve regolare comunicazione scritta almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
- b) I Soci hanno diritto alla partecipazione alle assemblee, alle attività dell'Associazione, hanno diritto di voto e possono essere delegati da altri Soci eventualmente impossibilitati a presenziare alle assemblee. Le deleghe devono pervenire in forma scritta.
- c) Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- d) L'assemblea dei Soci delibera sui bilanci, sull'attività dell'Associazione, sulle eventuali modifiche dello Statuto.
- e) All'assemblea generale devono essere presenti almeno tre Soci componenti il Consiglio Direttivo.
- f) Le decisioni riguardanti modifiche dello Statuto, la vita stessa dell'Associazione, l'attività, l'ammissione o l'esclusione dei Soci o comunque qualsiasi contenzioso, vengono prese a maggioranza semplice.

Art. 6 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Quote associative.
- b) Contributi dei Soci.
- c) Contributi delle Istituzioni, Enti o privati per la realizzazione degli obiettivi statuari e/o dell'attività dell'Associazione.
- d) Lasciti o donazioni.
- e) Convenzioni con Istituzioni, Enti pubblici o privati, altre Associazioni o privati che si avvalgano a qualunque titolo dell'attività dell'Associazione.
- f) Entrate derivate da attività commerciali o produttive marginali e comunque relative ai fini statuari.

- g) Eventuali rendite provenienti da beni mobili ed immobili.
h) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e s.m.i);
i) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i;
j) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Gli utili derivati dalla gestione o avanzi di essi, i fondi ed il capitale non possono essere distribuiti durante il percorso di vita dell'Associazione, a meno che la distribuzione o destinazione sia imposta per legge, o vada a favore di altre ODV Onlus che -per legge, statuto o regolamento- fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili derivati dall'attività dell'Associazione nonché i loro avanzi vengono impiegati esclusivamente per il regolare svolgimento delle attività menzionate e quelle ad esse connesse.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo e quello preventivo ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i; l'Assemblea dei Soci deve approvarli annualmente entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 7 DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 8 DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Revisore dei Conti

L'Assemblea dei Soci propone e decide a maggioranza sulla vita e l'attività dell'Associazione, le eventuali modifiche dello Statuto, l'approvazione dei bilanci, le elezioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: elabora le proposte ed i bilanci da sottoporre all'Assemblea dei Soci, stabilisce le quote annuali relative alle varie categorie di Soci, decide l'ammissione o l'espulsione dei Soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei membri ne inoltri richiesta.

Art. 10 DIRETTIVO

Il Direttivo si compone delle seguenti cariche:

- Presidente
- Vice presidente
- Tesoriere
- Consigliere
- Segretario

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e a qualsiasi Autorità amministrativa e giudiziaria.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica per tre anni; allo scadere di tale periodo può essere rieletto.

Il Presidente convoca l'assemblea generale almeno una volta l'anno e la presiede.

Il Presidente ha per gli altri il potere di aprire conti correnti presso Istituti bancari e riscuotere le somme da chiunque dovute o donate.

Il Presidente ha poteri decisionali, sentito il parere del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. In caso di decisioni tempestive il Presidente può delegare i poteri decisionali.

In caso di decisioni tempestive il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo nell'immediato o comunque nella prima adunanza utile allo stesso Consiglio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od altro impedimento.

Il Tesoriere tiene la contabilità dell'Associazione.

Il Segretario provvede alla corrispondenza, inoltre redige, firma e conserva i verbali delle assemblee.

I revisori dei conti sono in numero di tre, eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica per tre esercizi.

Le cariche che comportano responsabilità all'interno dell'Associazione non possono essere ricoperte da persone con cariche simili nell'ambito di altre Associazioni con gli stessi obiettivi. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o collaboratori a tempo determinato.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni occasionali ai fini di assicurare il regolare svolgimento dell'attività.

Per il perseguire dei propri fini l'Associazione può acquistare beni mobili ed immobili.

Ugile Soria

Art. 11 L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 12 COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
 2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
 3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
 4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- A*

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 14 RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

Il Presidente, i vicepresidenti, unitamente e disgiuntamente, hanno la rappresentanza processuale dell'Associazione e possono decidere di promuovere liti attive e passive con l'obbligo di riferirne al Comitato Direttivo. Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell'associazione, è fatto obbligo al titolare del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione proposta. In tali casi, tutte le spese connesse alla attività giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico della associazione, che se le accollerà direttamente o comunque provvederà senz'altro al loro rimborso, come previsto dall'art. L. 266, del 11.8.1991 e succ. modif. a condizione che l'azione giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi. Le iniziative, anche di carattere stragiudiziario o giudiziario non implicanti necessita di procura sostanziale dell'associazione, che per ragioni di urgenza non possono essere precedentemente discusse ed approvate, potranno essere sottoscritte da qualsiasi aderente all'associazione con la dicitura "per" seguita dall'indicazione di uno degli organi statutari.

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15 NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Firmato

1) Lucia Maria Clara Fiore

Lucia Maria Clara Fiore

2) Marcello Midolo

Marcello Midolo

3) Virgilio Grazia

Virgilio Grazia

4) Pappalardo Agata

Agata Pappalardo

5) Jane Hall

Jane Hall

6) Inglese Patrizia Maria

Patrizia Inglese

7) Nawara Teresa

Nawara Teresa



i è
per

zo

ti.

er

rie

gato

le
liche

Ad